



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

ANNO 2026

Approvato come da provvedimento a margine

Camera di Commercio
Industria, Artigianato
e Agricoltura delle Marche

Sede legale: Largo XXIV Maggio 1
60123 Ancona, Italia
Tel. + 39 051 58 981

Codice Fiscale e P.IVA. 02789930423
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
www.marche.camcom.it

Sede di Ascoli Piceno
Via Luigi Mercantini 25, 63100
Tel. + 39 0536 2791

Sede di Fermo
Corso Cefalonia 69, 63900
Tel. + 39 0534 217511

Sede di Macerata
Via Tommaso Lauri 7, 62100
Tel. + 39 0533 2511

Sede di Pesaro Urbino
Corso XI Settembre 116, 61121
Tel. + 39 0521 3571



BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

ANNO 2026

Articolo 1 – Finalità.

La Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con la Regione Marche, intende proseguire la sua attività di sostegno alle imprese del territorio che prenderanno parte alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, sia in presenza che virtuali, che si svolgeranno nel corso dell’anno 2026. Il Bando rientra nell’ambito delle iniziative finanziate da Unioncamere con la maggiorazione del 20% del diritto annuale. Per il bando in questione è previsto uno stanziamento complessivo pari ad € 2.400.000,00, così ripartito 1.400.000,00 per le istanze presentate a valere sulle fiere del primo semestre 2026 (1 gennaio - 30 giugno 2026) e 1.000.000,00 per le istanze presentate a valere sulle fiere del secondo semestre 2026 (1 luglio - 31 dicembre 2026). Qualora nel primo semestre avanzino delle risorse in fase di concessione, queste saranno messe a disposizione per i contributi da concedere nel secondo semestre 2026.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Sono ammesse ai contributi del presente bando le imprese in possesso dei seguenti requisiti dalla data di presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo stesso:

1. risultare iscritte e attive al Registro delle Imprese delle Marche;
2. avere sede legale e unità locali entrambe nel territorio della regione Marche o, in alternativa, sede legale o unità locale, almeno una delle quali operativa, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio regionale;
3. risultare in regola con il pagamento del diritto annuale, fatte salve le eventuali modifiche di legge emanate nel periodo di apertura del bando (nel caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, a condizioni normative invariate, l’impresa è tenuta alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell’Ente camerale, a pena di esclusione);
4. risultare in regola, a pena di esclusione, con i pagamenti dovuti, a vario titolo, agli organismi del sistema camerale tra cui le Aziende Speciali delle Marche Linea, Linfa e Tecne.
5. essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, del Decreto legge 31/3/2025 n. 39 e successive modifiche e integrazioni ed essere in possesso di copia del certificato/estratto/contratto assicurativo a copertura dei rischi catastrofali.

Inoltre sono ammesse ai contributi del presente bando le imprese in possesso dei seguenti requisiti dalla data di presentazione della domanda alla data di concessione:

1. essere in possesso dei requisiti dimensionali di Micro, Piccola, o Media impresa (sono quindi escluse le Grandi imprese), ai sensi dell’allegato I al Reg. UE n. 651/2014 che richiama la raccomandazione 2002/361/CE recepita con il Decreto Ministeriale Attività Produttive 18 aprile 2005.
2. non avere in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;



L'impresa dovrà inoltre risultare alla data della concessione del contributo in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL come comprovato da apposita visura Durc (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda).

Nei confronti di ogni impresa richiedente la Camera di Commercio provvederà alla verifica della regolarità contributiva fino al giorno di approvazione della determina di concessione. Qualora l'esito della verifica della regolarità contributiva non pervenisse entro la data di approvazione della determina di concessione, la Camera di Commercio provvederà ad ammettere con riserva le imprese. Qualora al termine dell'iter istruttorio il DURC risultasse non regolare dopo l'ammissione con riserva, la posizione non potrà più essere sanata dall'impresa richiedente e la domanda di partecipazione dovrà ritenersi esclusa dai benefici previsti dal presente bando.

L'obbligo di regolarità del Durc permane fino alla data di erogazione del contributo, tuttavia, qualora sopravvenisse l'irregolarità in fase di liquidazione del contributo, la Camera di Commercio provvederà a trattenere dal contributo concesso l'importo corrispondente all'inadempienza e a versarlo agli enti previdenziali e assicurativi.

Soggetti esclusi

1. Le imprese sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori;
2. Le imprese che abbiano beneficiato o beneficeranno di altri contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere per l'abbattimento delle spese, per la partecipazione alla medesima iniziativa, da parte di amministrazioni pubbliche come ad es. Ministeri, Regioni, Comuni, ICE-ITA, Camera di Commercio delle Marche e sue Aziende Speciali, A.T.I.M. Agenzia Regione Marche, ecc. o da parte di soggetti che erogano risorse pubbliche.
3. I Consorzi ed i Contratti di rete iscritti al registro imprese come soggetti beneficiari. Sono ammissibili i costi fatturati dai Consorzi e dai Contratti di rete alle imprese per la fornitura di beni e servizi fieristici compresa la fatturazione anche pro quota dello spazio fieristico.
4. Ulteriori clausole di esclusione, sono disciplinate ai sensi degli artt. 9 e 18 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 Codice degli incentivi.

Inoltre, l'impresa richiedente il contributo è tenuta a realizzare ed esporre in maniera evidente nel proprio stand nell'ambito dell'evento fieristico (sia fisico che virtuale), una targa, un manifesto, una vela o un



banner, di dimensioni proporzionate agli spazi occupati, che riporti l'immagine coordinata a 3 loghi. L'impresa dovrà quindi fornire alla Camera di Commercio le foto in jpg dello stand (nel caso di fiera virtuale il PDF dello screenshot) a riprova di quanto sopra.

Immagine coordinata da esporre nello stand sia fisico che virtuale:



L'immagine coordinata con i 3 loghi è reperibile nel sito www.marche.camcom.it nello spazio dedicato al bando in questione. In tutti i casi l'impresa dovrà inserire il proprio logo aziendale nella seconda posizione (riquadro grigio) dell'immagine coordinata. L'immagine dovrà sempre rispettare l'orientamento e la posizione dei tre loghi ed ai tre loghi va sempre sottoposto il colore bianco pieno.

Il mancato rispetto della esposizione dell'immagine coordinata a 3 loghi nello stand (fisico e virtuale) come sopra richiesto comporterà l'impossibilità ad accogliere la domanda di contributo a prescindere dal rispetto di tutte le altre condizioni. L'immagine dovrà essere esposta in maniera decorosa (ad es. non affissa con nastro adesivo) e non saranno ammesse immagini esposte in maniera rabberciata.

L'immagine coordinata a 3 loghi e la dicitura "Fiera di dal al.....", Camera di Commercio delle Marche", se ritenuto utile dall'impresa, potrà essere riportata anche sul sito dell'impresa beneficiaria fino alla data della liquidazione del contributo.

Inoltre l'immagine coordinata con la dicitura "Fiera di dal al.....", se ritenuto utile dall'impresa, potrà inoltre essere pubblicata sui social aziendali, brochure ed altri documenti inerenti l'evento fino a conclusione dello stesso.

L'impresa beneficiaria del contributo non potrà inoltre fare alcun uso dei loghi istituzionali e dell'immagine coordinata, salvo che per le attività svolte in esecuzione del presente bando.

Articolo 3 - Manifestazioni ammesse a contributo

Il contributo è rivolto esclusivamente alle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche. Per "manifestazioni fieristiche" si intendono le attività, svolte nella modalità in presenza in idonee strutture espositive (padiglioni con stand delimitati) o svolte in modalità virtuale attraverso apposite piattaforme digitali, limitate nel tempo (max 30 giorni per manifestazioni in presenza o virtuali) e svolte in regime di libera concorrenza, per la presentazione, la promozione e/o la commercializzazione di beni e servizi.

Le imprese in possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 2 del presente Bando, possono richiedere contributo all'Ente camerale per la partecipazione alle seguenti manifestazioni fieristiche:

- le fiere in presenza svolte in un paese estero;
- le fiere internazionali in presenza che si svolgono in Italia consultabili nel calendario pubblicato nel sito <https://www.regioni.it> della Conferenza delle Regioni e delle province autonome:
 - Internazionali certificate
 - Internazionali non certificate
- le fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche e che promuovano le eccellenze della



regione Marche;

- le fiere digitali a prescindere dalla territorialità e dall'iscrizione al calendario fiere internazionali.

Non sono riconosciute, ai fini del contributo, le partecipazioni a:

- esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per finalità promozionali o commerciali (es. showroom);
- esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
- business meeting, convegni, tasting, B2B, workshop e simili;
- manifestazioni di interesse tipicamente locale, quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
- mercati di ambulanti e i mercatini occasionali, periodici e/o rionali;
- mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
- mostre zoologiche e mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
- le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.

Articolo 4 – Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese (al netto dell'IVA o analoghe imposte e tasse) sostenute dall'impresa richiedente specificamente per la manifestazione fieristica cui si riferisce la richiesta di contributo e coerenti con l'attività svolta e dichiarata dal fornitore del bene o servizio.

Spese ammissibili

Per le fiere in presenza:

1. noleggio spazi espositivi (la presentazione della fattura per tale spesa è vincolante ai fini del contributo) ed allestimento stand (progettazione stand, insegna con denominazione impresa, montaggio, allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, ecc.);
2. realizzazione immagini coordinate a 3 loghi per stand fisico presso il quartiere fieristico;
3. assicurazioni collegate all'esposizione in fiera;
4. iscrizione al catalogo ufficiale;
5. servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi e relativo a soli mezzi commerciali (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, carburanti, parcheggi, ecc.);
6. spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti con personale esterno all'impresa incaricato specificamente per l'evento fieristico. La nota di spesa dovrà essere un documento fiscalmente valido (fattura o ricevuta fiscale);
7. assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la preparazione ai mercati internazionali;
8. partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma ufficiale della fiera (workshop, BtoB, outgoing, ecc.), comprese quelle rivolte all'incontro con buyer esteri proposte, organizzate o partecipate da ITA (Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri;



9. biglietti aerei, andata e ritorno per massimo due persone e in ogni caso collegati all'acquisto a titolo oneroso dello spazio fieristico in un paese estero. L'impresa dovrà allegare alla domanda copia dei biglietti aerei nominativi con l'importo speso debitamente quietanzato e relative carte d'imbarco. Sono ammissibili i biglietti intestati al legale rappresentante dell'impresa e/o suo/suoi delegati (amministratori, dipendenti e collaboratori allegando per questi ultimi casi documentazione adeguata). In caso di delega dovrà essere allegata copia della dichiarazione di delega con firma autografa del delegante e delegato per accettazione con carte d'identità indicate. Il paese estero di destinazione e il periodo di viaggio devono sostanzialmente coincidere con la sede della fiera e con il periodo di svolgimento dell'evento fieristico per cui si richiede il contributo. L'importo massimo riconosciuto per questa voce di spesa (totale dei due biglietti) è pari a € 2.500,00 onnicomprensivo di tasse e oneri vari.

Per le fiere digitali:

1. costi di iscrizione alla fiera e ai relativi servizi (hosting, produzione di contenuti digitali);
2. realizzazione immagini coordinate a 3 loghi per stand virtuale.

Spese non ammissibili

Ai fini del contributo sono ammesse esclusivamente le spese sopra riportate. Solo a titolo esemplificativo, e non esaustivo, vengono riportate le tipologie più comuni di spese non ammissibili:

- Spese per vitto e alloggio (ristoranti, pernottamenti, ecc.);
- Spese per commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- Spese per l'utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell'impresa beneficiaria;
- Spese relative a beni e servizi offerti in controprestazione;
- Spese relative a marketplace e/o e-commerce (iscrizione, abbonamento, ecc.);
- Spese promozionali quali brochure, biglietti da visita, biglietti di ingresso alla fiera, gadgets, ecc.;
- Spese non sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario, oppure non regolarizzate con codice CUP;
- Spese per prestazioni generiche non coerenti con il soggetto emittente la fattura e con l'attività dichiarata dal fornitore;
- Tutte le spese non previste tra le spese ammissibili.

Non sono ammesse spese per partecipazioni con stand condivisi tra più imprese (stand collettivi).

Sono ammesse le spese per partecipazioni con stand condivisi tra massimo due imprese purché una delle due imprese risulti formalmente co-espositore dai moduli di domanda. In questo caso il contributo sarà riconosciuto solo all'espositore principale che dovrà rispettare tutti i requisiti previsti per le imprese che partecipano in maniera autonoma ed individuale.

Le imprese che, pur avendo sostenuto costi, non abbiano partecipato alla manifestazione fieristica, per qualsivoglia motivo, non saranno ammesse a contributo. La partecipazione effettiva alla fiera è condizione essenziale per aver diritto al contributo.



L'impresa che presenta domanda di contributo alla Camera e che presenta domanda di partecipazione ad una manifestazione fieristica per conto/su incarico/in rappresentanza di un'altra impresa deve rispettare le seguenti condizioni:

- rappresentare una impresa che abbia sede legale e unità locali entrambe nel territorio della regione Marche o, in alternativa, sede legale o unità locale, almeno una delle quali operativa, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio regionale;
- esporre il marchio della impresa rappresentata nel catalogo espositori della fiera (allegare pdf);
- essere formalmente autorizzata dall'impresa rappresentata alla promozione ed all'utilizzo del marchio (allegare autorizzazione scritta);
- includere il marchio dell'impresa rappresentata nella immagine a 3 loghi alle stesse condizioni previste all'art. 2.
- restano ferme tutte le altre condizioni previste dal bando in particolare stand autonomo e individuale.

Art. 5 Misura del contributo e regime dell'aiuto

Il contributo viene concesso in base alle seguenti tipologie di fiere:

- A. Fiere in Italia: 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 4.000,00 Euro;
- B. Fiere all'estero (in paesi UE, Svizzera e Turchia): 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 4.500,00 Euro;
- C. Fiere all'estero (in paesi EXTRA UE): 50 % dei costi, ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 6.000,00 Euro;
- D. Fiere nelle Marche: 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 400,00 Euro;
- E. Fiere DIGITALI: 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 1.500,00 Euro;
- F. Fiere dei settori accessori moda e della calzatura nelle Marche: 50 % dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell'IVA, per le voci di cui sopra fino ad un contributo massimo di 1.000,00 Euro, questa tipologia è riservata esclusivamente alle imprese istanti aventi come codice ateco 2025 il codice 14.29 e i gruppi 15, 22, 25, 28, 46 (e relativi sub).

Il contributo è concesso al lordo della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed è erogato a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata, con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% salvo diversa ed esplicita richiesta dell'impresa debitamente giustificata.

Si precisa che, a fronte dell'esaurimento della dotazione finanziaria, come dettagliata all'art. 1, l'entità del contributo concesso all'ultima impresa finanziata potrà essere inferiore alla percentuale delle spese ammissibili al netto dell'IVA; l'ammontare del contributo sarà infatti determinato fino al raggiungimento della dotazione delle risorse finanziarie previste.

Caratteristiche dell'agevolazione e regime dell'aiuto

I contributi di cui al presente Bando sono concessi in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n.



2831/2023 (GUUE L/2023/ del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2391/2023, riferiti all'applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" e così come prorogati, modificati o sostituiti da successivi regolamenti.

Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al paragrafo precedente la Camera di Commercio verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA: (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda al link

Eventuali variazioni e integrazioni al bando saranno riportate sul sito camerale nell'area riservata al bando. La Camera di Commercio non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di altre fonti.

Si precisa inoltre che l'aiuto è concesso per intero qualora l'importo del contributo sia pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, qualora invece la concessione per intero del contributo comporti il superamento del massimale previsto, il contributo verrà concesso nei limiti del plafond de minimis ancora disponibile ove tale decurtazione sia prevista dal regime di aiuti applicabile.

Rating di legalità

Alle imprese in possesso del rating di legalità indipendentemente dal numero di "stellette" possedute, verrà riconosciuta una premialità annuale (quindi una sola volta per ogni impresa) pari a euro 200,00 e nel rispetto dei massimali de minimis.

Il possesso del Rating è accertato dalla Camera di Commercio tramite la verifica della presenza del richiedente nello specifico elenco curato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato disponibile alla pagina web: <https://www.agcm.it/servizi/elenco-rating>; **tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.**

Articolo 6 – Modalità e termine di presentazione della domanda telematica (Modello A)

Ciascuna impresa potrà presentare:

- **PER IL PRIMO SEMESTRE 2026 POTRANNO ESSERE PRESENTATE MAX TRE DOMANDE:**
 - **DUE DOMANDE**, scegliendo per ogni modello di domanda una sola tra le tipologie di fiere A, B o C.
 - **UNA DOMANDA**, scegliendo una sola tra le tipologie di fiere D, E o F .

- **PER IL SECONDO SEMESTRE 2026 POTRA' ESSERE PRESENTATE MAX DUE DOMANDE :**
 - **UNA DOMANDA**, scegliendo una sola tra le tipologie di fiere A, B o C.
 - **UNA DOMANDA**, scegliendo una sola tra le tipologie di fiere D, E o F .

Le fiere prescelte in fase di domanda non potranno essere successivamente sostituite.



PRIMO SEMESTRE 2026

La domanda dovrà fare riferimento alle manifestazioni fieristiche tenutesi nel PRIMO SEMESTRE 2026 (1° gennaio - 30 giugno), pena l'esclusione dell'istanza.

La domanda dovrà essere inviata per via telematica e dovrà essere riferita ad una singola fiera. E' sufficiente che un solo giorno di partecipazione alla manifestazione fieristica ricada nel periodo considerato.

Nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato dal codice **26F1** «Bando Internazionalizzazione 2026 - 1° semestre», tipo di pratica **“Richiedi”**.

Le domande di contributo dovranno essere inviate dalle ore 11:00 del 02.02.2026 alle ore 12:00 del 06.02.2026.

SECONDO SEMESTRE 2026

La domanda dovrà fare riferimento alle manifestazioni fieristiche tenutesi nel SECONDO SEMESTRE 2026 (1° luglio - 31 dicembre), pena l'esclusione dell'istanza.

La domanda dovrà essere inviata per via telematica e dovrà essere riferita ad una singola fiera. E' sufficiente che un solo giorno di partecipazione alla manifestazione fieristica ricada nel periodo considerato.

Nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato dal codice **26F2** «Bando Internazionalizzazione 2026 - 2° semestre», tipo di pratica **“Richiedi”**.

Le domande di contributo dovranno essere inviate dalle ore 11:00 del 08.06.2026 alle ore 12:00 del 12.06.2026.

Condizioni per entrambi i semestri.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite piattaforma RESTART, accedendo al link <https://restart.infocamere.it>.

L'accesso alla piattaforma Restart avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID di secondo livello "persona fisica" (non è ammesso lo SPID "impresa") oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo o CIE.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni presenti nelle guide alla presentazione delle domande sulla piattaforma Restart che saranno rese disponibili sul sito web della Camera di Commercio www.marche.camcom.it prima della data di apertura del bando.

Nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato dal codice come sopra specificato.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, al quale il legale rappresentante dell'impresa conferisce procura. Il procuratore potrà firmare esclusivamente nello spazio a lui riservato nel modello P di procura previsto dal bando.



La piattaforma telematica è accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21.00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.

A pena di esclusione alla pratica telematica generata dal sistema, c.d. Modulo Pratica Restart, vanno allegati i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente **esclusivamente** dal legale rappresentante dell'impresa (il sistema accetta solo documenti firmati in CadES, che presentano l'estensione .p7m):

- **Modulo di domanda (modello A** scaricabile dal sito della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.it.), reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte. E' ammesso un solo modello A riferito ad una sola fiera (non è ammessa la firma del procuratore o altri soggetti diversi dal legale rappresentante).
- Eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su modello camerale sull'assenza di posizione INPS/INAIL.
- Eventuale modello P di procura redatto su modello camerale.

L'istanza verrà considerata **irricevibile** nel caso in cui:

- i documenti sopra elencati non siano allegati alla pratica di presentazione;
- i documenti sopra elencati non siano firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma digitale valida alla data di invio;
- i documenti sopra elencati non siano completi in ogni loro parte, in particolare sulla dichiarazione di impresa unica e di dimensione aziendale.

In tutti i casi non ne è consentita la regolarizzazione in seguito, rappresentando questi gli elementi costitutivi ed essenziali, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo.

Tutta la Modulistica sopra indicata sarà disponibile sul sito della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.gov.it., nella sezione Bandi e Contributi.

La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto l'istanza non è ricompresa nell'elenco di cui all'Art. 3 Allegato A, Parte Prima, del DPR n. 642 del 26/10/1972.

Al termine della procedura di presentazione della domanda il sistema rilascia il numero di protocollo della pratica telematica inviata, che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La Camera di Commercio delle Marche utilizzerà la pec risultante dalla visura camerale dell'impresa richiedente quale indirizzo per tutte le comunicazioni ufficiali rivolte all'impresa.



La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Casi di esclusione delle domande:

Sono escluse le domande presentate in modi e tempi difformi da quelli previsti nel presente bando ed inoltre quelle:

- con "Modello Modulo pratica Restart" (modello informatico generato dalla piattaforma) con firma digitale non valida alla data di invio della domanda;
- prive dell'Allegato A "Modulo di Domanda" o illeggibilità dello stesso o non firmato o con firma digitale non valida alla data di invio della domanda o firmato da soggetto diverso dal legale rappresentante;
- allegati completamente in bianco o illeggibili, incompleti, ancorché firmati dal titolare legale rappresentante;
- domanda inviata tramite sportelli telematici riferiti ad altri bandi camerali;
- ricezione di domande tramite lo sportello telematico dedicato al presente bando, ma riferite ad altri bandi camerali;
- le domande inviate prima e dopo le date e gli orari previsti o con modalità diversa da quella telematica;
- in tutti i casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal bando.

Casi ulteriori di esclusione nel seguente ordine

Nel caso di domande inviate più volte dalla medesima impresa per la medesima iniziativa, per qualsiasi ragione, sarà presa in esame solo l'ultima domanda pervenuta, pertanto tutte le precedenti verranno escluse.

In caso di invio di domande in numero superiore a quello stabilito dal bando (tre per il primo semestre 2026 e due per il secondo semestre 2026 conformemente alle tipologie previste dall'art. 6), queste non saranno ritenute ammissibili.

Nel caso in cui una società (di persone o di capitale) intrattenga rapporti di partecipazione diretta (quote, azioni, ecc.) pari o superiori al 25%, sia come partecipante sia come partecipata, con altre società che abbiano già presentato domanda di ammissione al presente bando, sarà considerata valida e ammessa a contributo esclusivamente la prima domanda presentata in ordine cronologico. Tutte le domande successive verranno automaticamente escluse. (*Es.: Le società A, B e C presentano domanda di contributo rispettivamente in ordine cronologico: A per prima, B per seconda e C per terza. La società A detiene una partecipazione del 25% in B, mentre C detiene una partecipazione del 25% in A. In questo caso, la società A è ammessa al contributo, mentre B e C vengono escluse.*)

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare, con provvedimento dirigenziale, la chiusura anticipata dello Sportello Telematico del Bando, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione, o in caso di un nuovo stanziamento per la medesima misura di intervento. L'eventuale notizia sarà pubblicata sul sito web della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.it e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.



Per eventuali domande di chiarimento sarà possibile usufruire del servizio "Contatta gli uffici camerali" - "Promozione e Sostegni Economici" sul sito www.marche.camcom.it indicando nome e cognome del richiedente nonché Comune e Provincia dell'impresa e numero di telefono di riferimento.

Articolo 7 - Modalità e tempi per la concessione del contributo (Modello A)

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990, in considerazione della particolare gravosità della comunicazione personale, la Camera di Commercio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione sul sito web della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.it

Le domande di contributo sono istruite "a sportello" con procedura automatica, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. I contributi a fondo perduto, oggetto del presente bando, sono concessi secondo la priorità cronologica di presentazione on line delle domande. I contributi sono erogati sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria salvo diverse e successive valutazioni e disposizioni della Giunta camerale sempre compatibilmente con le disponibilità di bilancio e gli apporti della Regione Marche.

La Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti previsti dal Bando, procederà al controllo dei documenti presentati.

Ai fini della corretta istruttoria della pratica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriori chiarimenti all'istanza presentata anche tramite email. La mancata risposta, via PEC entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Al termine dell'istruttoria il Dirigente provvede, con propria determinazione, entro 90 giorni dalla data del termine ultimo di presentazione delle domande, ad approvare la graduatoria con l'elenco delle imprese ammesse a contributo (non computando il mese di agosto).

La determinazione di concessione conterrà la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate al rispetto delle condizioni del presente avviso pubblico e, in particolare alla presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto entro i termini previsti.

La comunicazione di concessione del contributo sarà effettuata mediante pubblicazione dei relativi atti sul sito dell'Ente camerale. In caso di esclusione dal contributo la notifica sarà inviata con nota alla PEC dell'impresa, previo preavviso di rigetto, comunicato anch'esso tramite PEC alla impresa interessata.

Le domande pervenute in tempo utile e ritenute ammissibili, ma non assegnatarie del contributo a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, saranno inserite in una lista di riserva stilata in base all'ordine cronologico di invio delle domande e potrebbero essere finanziate - fatto salvo il permanere dei requisiti di ammissione - nel caso si rendano disponibili nuove o ulteriori risorse.



Obblighi delle imprese richiedenti e/o beneficiarie del contributo:

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando,
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa,
- a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

La concessione del contributo non implica la liquidazione del contributo che potrà avvenire solo dopo la corretta rendicontazione delle spese ed il rispetto di tutte le norme previste dal bando in particolare con la presentazione del modello B e dei suoi allegati.

Articolo 8 - Rendicontazione e liquidazione del contributo (Modello B)

Le imprese che hanno ricevuto notifica di concessione del contributo richiesto, tramite pubblicazione sul sito camerale con valore di notifica, dovranno inviare la rendicontazione (Modello B) mediante pratica telematica. La Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti previsti dal Bando, procederà al controllo dei documenti contabili, alla verifica delle spese ammissibili e al calcolo del contributo liquidabile. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato nel modello di rendicontazione.

La fiera rendicontata con il Modello B dovrà essere **la medesima** prescelta con il modello A pena la decadenza del contributo.

PRIMO SEMESTRE 2026

La rendicontazione (**Modello B**) per le manifestazioni fieristiche tenutesi nel PRIMO SEMESTRE 2026 (1° gennaio - 30 giugno) dovrà essere inviata tramite il sistema informatico e andrà selezionato il bando identificato dal codice **26F1** «Bando Internazionalizzazione 2026 - 1° semestre», tipo di pratica **“Rendiconta”**.

Le Rendicontazioni dovranno essere inviate a partire dalle ore 11:00 del 13.07.2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 17.07.2026, pena la revoca del contributo.

SECONDO SEMESTRE 2026

La rendicontazione (**Modello B**) per le manifestazioni fieristiche tenutesi nel SECONDO SEMESTRE 2026 (1° luglio - 31 dicembre) dovrà essere inviata tramite il sistema informatico e andrà selezionato il bando identificato dal codice **26F2** «Bando Internazionalizzazione 2026 - 2° semestre», tipo di pratica **“Rendiconta”**.

Le Rendicontazioni dovranno essere inviate a partire dalle ore 11:00 del 18.01.2027 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 22.01.2027, pena la revoca del contributo.

Condizioni per entrambi i semestri



La procedura telematica di rendicontazione è sostanzialmente simile a quella utilizzata in sede di domanda del contributo, accedendo alla piattaforma RESTART al link <https://restart.infocamere.it.>

Nel sistema informatico andrà selezionato il bando di riferimento e successivamente il tipo di pratica **"Rendicontata"**.

L'invio della Rendicontazione può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, al quale il legale rappresentante dell'impresa conferisce procura. Il procuratore potrà firmare esclusivamente nello spazio a lui riservato nel modello P di procura previsto dal bando.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della rendicontazione per disguidi tecnici.

La piattaforma telematica sarà accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21.00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.

Alla pratica telematica generata dal sistema, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, **dovrà essere allegata** la seguente documentazione tutta in formato pdf con esclusione delle foto, per le quali viene richiesto il formato jpg. I documenti dovranno essere firmati digitalmente **esclusivamente** dal legale rappresentante dell'impresa (il sistema accetta solo documenti firmati in CadES, che presentano l'estensione .p7m):

- **MODELLO B** - "Rendicontazione finale" (che sarà reso disponibile sul sito web della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.gov.it nella sezione "Bandi e Contributi" reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell'impresa (non è ammessa la firma del procuratore o altri soggetti)).
- copia dei documenti di spesa (fatture, notule, ecc) in pdf per le voci di spesa previste dagli articoli del bando. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere in maniera esplicita e comprensibile la descrizione dei beni o servizi a cui fanno riferimento (documenti di spesa parlanti). Tutti i documenti di spesa e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo. Tutti i documenti di spesa dovranno essere quietanzati con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario: nel caso di documenti di spesa quietanzati parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intero documento di spesa.
La quietanza dovrà essere documentata con bonifico bancario consolidato (non dispositivo) o estratto conto bancario o postale: non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento al relativo documento di spesa e al cedente. Sono ammesse solo le spese complessivamente elencate nel modulo di domanda. Tutte le date dei documenti di spesa e della effettuazione dei pagamenti dovranno essere antecedenti al giorno di presentazione della rendicontazione e domanda di liquidazione.
Tutti i documenti di spesa, comprese le quietanze, dovranno riportare il codice **CUP (Codice Unico di Progetto)**, come indicato nel successivo art. 9, pena l'inammissibilità della spesa.



- copia del documento di adesione alla manifestazione fieristica sottoscritta da un referente dell'impresa o modulo di adesione online e conferma dell'ente fieristico.
Le imprese che partecipano tramite "intermediari" come Consorzio, Contratto di rete iscritto al Registro imprese, ecc., dovranno allegare alla rendicontazione la domanda di partecipazione a nome dell'espositore rivolta al soggetto intermediario e la domanda di partecipazione a nome del soggetto intermediario all'ente fieristico o suo gestore;
- copia della pagina del catalogo espositori o pdf del catalogo estratto dal sito dell'ente fieristico dell'evento in cui deve comparire il nominativo dell'impresa richiedente il contributo, anche nel caso di partecipazione con "intermediario" (non sono ammesse dichiarazioni dell'ente fieristico o intermediario);
- documentazione ulteriore da allegare alla rendicontazione e attestante la partecipazione dell'impresa alla manifestazione fieristica:
 - Fiere in presenza:
 1. Fotografie in jpg a colori dello stand realizzato e dell'insegna dell'impresa e che rendano l'idea che trattasi di stand individuale (no immagini in primo piano di prodotti);
 2. Fotografie in jpg relative alla esposizione nello stand fisico dell'immagine coordinata a 3 loghi che rendano l'idea che l'immagine sia ben visibile al pubblico;
 3. Planimetria in pdf dello stand dell'impresa richiedente il contributo posizionato nel padiglione accanto ad altri stand;
 4. Planimetria in pdf della manifestazione nel suo complesso in cui compare lo stand dell'impresa e/o del soggetto "intermediario", se presente, che ha permesso la partecipazione
 5. Iscrizione nel catalogo espositori della fiera (file o screenshot del sito in pdf) anche in caso di partecipazione con "intermediario".
 - Fiere digitali:
 1. Screenshot in pdf delle pagine internet del sito della fiera virtuale (con url visibile) dedicate all'azienda beneficiaria in qualità di diretto espositore;
 2. Screenshot in pdf relativo alla esposizione nello stand virtuale (con url visibile) dell'immagine coordinata a 3 loghi;
 3. Iscrizione in pdf nel catalogo espositori della fiera.
 - Eventuale modello P di procura redatto su modello camerale.

Casi di esclusione delle Rendicontazioni:

- i documenti sopra elencati non siano firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante



dell'impresa richiedente con firma digitale valida alla data di invio.

- “Modello Modulo pratica Restart” (modello informatico generato dalla piattaforma) con firma digitale non valida alla data di invio della rendicontazione;
- pratica telematica priva dell’Allegato B “Modulo di Rendicontazione” o illeggibilità dello stesso o non firmato o con firma digitale non valida alla data di invio della rendicontazione o firmato da soggetto diverso dal legale rappresentante;
- allegati completamente in bianco o illeggibili, ancorché firmati dal titolare legale rappresentante;
- rendicontazione inviata tramite sportelli telematici riferiti ad altri bandi camerali;
- ricezione di rendicontazioni tramite lo sportello telematico dedicato al presente bando, ma riferite ad altri bandi camerali;
- la rendicontazione inviata prima e dopo le date e gli orari previsti o con modalità diversa da quella telematica;
- in tutti i casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal bando.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della Rendicontazione per disguidi tecnici. Le Rendicontazioni incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La liquidazione del contributo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione pervenuta volta a verificare, il rispetto degli obblighi previsti per i soggetti beneficiari previsti dal presente bando, la persistenza dei requisiti previsti dal Bando, la completezza della documentazione presentata da parte dell'impresa, la regolarità dei documenti contabili riferiti alle spese ammissibili.

Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria finale di cui sopra, si conclude con la liquidazione del contributo entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della rendicontazione (non computando il mese di agosto).

Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto comunicato nel modello di rendicontazione.

Nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori a quelle preventivate nella domanda di ammissione il contributo da liquidare sarà riproporzionato sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate e quietanzate.

Articolo 9 - CUP Codice Unico di Progetto

I documenti di spesa (fatture, notule, ecc.) , comprese le quietanze (bonifico consolidato o estratto conto), dovranno riportare il codice **CUP (Codice Unico di Progetto)** al fine assicurare l'effettiva tracciabilità dei



pagamenti e la stretta correlazione tra i documenti di spesa e l'iniziativa realizzata oggetto di cofinanziamento. I documenti di spesa, comprese le quietanze, privi del codice CUP assegnato dall'ente camerale in sede di concessione del contributo **comporteranno l'inammissibilità della spesa** (ai sensi del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21.04.2023, n. 41 e successive modificazioni intervenute con Legge n. 30.12.2023, n. 21, 2023).

I documenti di spesa emessi dopo la data di concessione del contributo camerale e di assegnazione del CUP (farà fede la data dell'atto di concessione) al soggetto beneficiario, dovranno contenere il suddetto codice nell'originale del documento. Analogamente il pagamento dovrà contenere il codice CUP nella causale della quietanza (bonifico consolidato o estratto conto). **Per tali documenti non è ammessa la successiva regolarizzazione.**

Solo nel caso in cui i documenti di spesa e le quietanze siano stati emessi antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo e di assegnazione del CUP (farà fede la data dell'atto di concessione), tutti i documenti di spesa e le quietanze andranno regolarizzati come segue ai fini della rendicontazione:

- **Fatture elettroniche:** regolarizzazione mediante la predisposizione di un altro documento elettronico integrativo da inviare allo SDI ad importo zero (cd. autofattura/integrazione TD01 o TD20 secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 paragrafi 6.2 e 6.4).

Nel campo “cedente” indicare gli estremi del fornitore, nel campo “cessionario” indicare i dati dell’impresa richiedente il contributo.

Inserire il codice CUP comunicato in fase di concessione del contributo dall’amministrazione concedente nell’apposito campo denominato “CUP”.

Nella descrizione del documento indicare gli estremi della fattura da regolarizzare oltre alla seguente dicitura:

- Spesa a valere sul Bando Internazionalizzazione 2026
- Integrazione fattura n° _____ del _____ di € _____ (totale lordo della fattura)
- Numero di protocollo e data della domanda di contributo con modello A presentata a questa Camera

Qualora non fosse possibile inserire il CUP nel campo appositamente dedicato, andrà riportato nella descrizione.

Al documento integrativo va allegata la fattura emessa dal cedente, i cui estremi sono riportati nella descrizione del documento integrativo.

- **Fatture cartacee** e altri documenti di spesa cartacei (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all’emissione di fatture elettroniche) nonché **Fatture estere** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano): regolarizzazione con l’apposizione della seguente dicitura sul documento cartaceo originale, con scrittura indelebile, eventualmente anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.



- **Codice CUP**
- Spesa a valere sul Bando Internazionalizzazione 2026 primo semestre
- Numero di protocollo e data della domanda di contributo con modello A presentata a questa Camera
- **Quietanze di pagamento:** integrazione mediante l'apposizione del Codice CUP sulla copia cartacea di ciascuna quietanza di pagamento, con scrittura indeleibile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

I documenti così regolarizzati vanno allegati alla pratica di rendicontazione. Per i documenti integrativi delle fatture elettroniche allegare il TD01 o il TD20 nel formato ministeriale allegando la ricevuta di consegna allo SDI, oppure nella versione semplificata avendo cura di inoltrare il pdf con la stampigliatura della data di ricezione da parte dello SDI.

La Camera di commercio si riserva di aggiornare le modalità di regolarizzazione dei documenti di spesa (TD01 o TD20) sulla base di eventuali novità normative o sulla base di indicazioni in merito degli organi competenti a cui le imprese dovranno attenersi. In tal caso la Camera procederà tempestivamente ad informare le imprese interessate.

Articolo 10 – Decadenza, revoca e rinuncia dei soggetti beneficiari

I contributi concessi e/o erogati possono essere revocati dalla Camera di Commercio delle Marche nei seguenti casi:

1. mancata presentazione della rendicontazione e/o mancato rispetto dei termini di trasmissione della rendicontazione e/o invio della documentazione di rendiconto su sportelli telematici riferiti ad altri bandi camerali;
2. mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione
3. rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria al contributo
4. cessazione dell'attività da parte dell'impresa o assunzione dello stato di fallimento o altra procedura concorsuale
5. perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità
6. rilascio di dichiarazioni e/o informazioni non veritieri, false o mendaci
7. mancata partecipazione alla manifestazione fieristica o rendicontazione di spese riferite ad una manifestazione fieristica diversa da quella indicata nel Modello A di domanda del contributo.
8. mancata esposizione della immagine coordinata a tre loghi di cui all'art. 2
9. mancata apposizione del codice CUP o mancata regolarizzazione con CUP nei casi previsti;
10. mancato rispetto del termine di 10 giorni assegnato dall'Ente per fornire integrazioni o chiarimenti;
11. in tutti i casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal bando.

Il responsabile del procedimento, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione il termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare, solo tramite PEC, eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. Esaminata tale



documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procederà alla revoca del contributo concesso.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 11 – Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifica necessarie ad accertare:

- l'effettiva fruizione dei beni e servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dalle normative e dal procedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ovvero in caso di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace o non verificata, e il contributo sarà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

La Camera di Commercio delle Marche si riserva, in caso di dichiarazione di decaduta totale o parziale dall'agevolazione concessa, di non procedere con la liquidazione del contributo oppure, se la somma è già stata erogata, di adottare le opportune azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.

Gli importi dovuti sono incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decaduta. Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche.

Articolo 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di Commercio delle Marche per l'adesione al bando in oggetto si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.

Il trattamento dei dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico rientrante nelle finalità istituzionali delle Camere di Commercio come definite dall'art. 2 della Legge n. 580/1993, relativamente alla funzione di promozione economica delle imprese e dei territori.

I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la



riservatezza.

È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell'Unione europea.

I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati - presso il Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Ragioneria) tramite applicativo di gestione documentale - per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge, l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di questo ente mediante pubblicazione attraverso il sito camerale, o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti. Si informa che all'interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella pec cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell'Area Promozione e i Responsabili del Servizio Promozione; autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di Contabilità).

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile alla casella pec cciaa@pec.marche.camcom.it. È riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all'Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.